

Indice degli Argomenti

LAVORO E PREVIDENZA

| | |
|---|--------|
| 770 ORDINARIO: PROROGATO AL 30 SETTEMBRE 2008 IL TERMINE DI PRESENTAZIONE | PAG. 3 |
| SOFTWARE PER LA COMPILAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA | PAG. 3 |
| AGENZIA ENTRATE: I CHIARIMENTI SULLA DETASSAZIONE DEGLI STRAORDINARI | PAG. 3 |
| ISTITUITI I CODICI PER LA DETASSAZIONE DEGLI STRAORDINARI | PAG. 4 |
| COMUNICAZIONE DEI NOMI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA | PAG. 4 |
| INAIL: LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.L. N.112 | PAG. 5 |
| FIRMATO IL DECRETO SUL LIBRO UNICO DEL LAVORO | PAG. 5 |
| IMMIGRAZIONE: CONVERSIONE DEI PERMESSI DI SOGGIORNO - COMPETENZA TERRITORIALE | PAG. 5 |
| PUBBLICATI I MODULI PER LO SPORTELLO UNICO IMMIGRAZIONE | PAG. 6 |
| CONTRIBUTI PER I COLONI E COMPARTECIPANTI FAMILIARI PER L'ANNO 2008 | PAG. 6 |
| INPS AUMENTATO IL TASSO DI DIFFERIMENTO E DILAZIONE | PAG. 6 |
| ADEMPIMENTO PER IL CUMULO DELLE PENSIONI E REDDITI DI LAVORO AUTONOMO | PAG. 6 |
| NUOVE TABELLE PER L'ANF | PAG. 7 |
| ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE: NUOVI LIVELLI REDDITUALI | PAG. 7 |
| OBBLIGATORIA L'ASSICURAZIONE INFORTUNI PER GLI SPORTIVI | PAG. 7 |
| CANCELLATA LA PROCEDURA TELEMATICA SULLE DIMISSIONI VOLONTARIE | PAG. 7 |
| CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO | PAG. 8 |
| DIMISSIONI VOLONTARIE - PROCEDURA - PENSIONE DI VECCHIAIA E DI ANZIANITÀ | PAG. 8 |
| LA DISTINZIONE TRA TRASFERTA E TRASFERTISTI | PAG. 8 |
| DURC VALIDO ANCHE PER GLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI | PAG. 8 |
| FLUSSI TELEMATICI: COMUNICAZIONI DI SERVIZIO | PAG. 9 |
| RIDUZIONE PREMI ASSICURATIVI PER GLI ARTIGIANI | PAG. 9 |
| RINNOVO BIENNIO ECONOMICO CCNL COOP AGRICOLE | PAG. 9 |

DECRETO LEGGE 25 GIUGNO 2008, N°112

| | |
|--|---------|
| "DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITÀ, LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA" - <u>MODIFICHE ALLA NORMATIVA GIUSLAVORISTICA</u> | PAG. 9 |
| "FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA" | PAG. 15 |

COOPERARE è visibile anche nel nostro sito Internet www.confcooperative.net VISITATELO





Supplemento on-line del
Magazine Cooperare
Notiziario cooperativo della
Confcooperative

di Forli-Cesena - n.4 Anno VI
supplemento settimanale di
informazioni tecniche ed
economiche

Direttore Responsabile:

Dott. Pierlorenzo Rossi

Dir. Red. ed Amm. Assuniscoop,
via Battuti Rossi 6/a, 47100 Forli

- Iscr. R.O.C. n. 2364

Aut. Tribunale di Forli
del 07/04/2003

Reg. Stampa n. 10/2003

Collaboratori:

Barbara Zanetti

Alice Renzi

Giovanni Sansovini

Giancarlo Turchi

Paola Poltronieri

Luca Riciputi

Stefano Bargossi

Carlo De Maio

Mario Rocchi

Pier Paolo Baroni

La Sede Provinciale di Forlì Via Battuti Rossi, 6/A
Tel. 0543/30173 - Fax 0543/30586
E-mail: forli@confcooperative.net

la Sede Confcooperative di Cesena Viale Mario Angeloni, 493
Tel.0547/28842 - Fax 0547/610376
E-mail: cesena@confcooperative.net

L'IMPEGNO DI CONFCOOPERATIVE VERSO GLI ENTI ASSOCIATI

I principi ispiratori di Confcooperative

La Confcooperative di Forlì e Cesena è l'espressione territoriale provinciale della Confederazione Cooperative Italiana, associazione di rappresentanza e tutela del Movimento Cooperativo giuridicamente riconosciuto. Confcooperative ispira la sua azione ai principi ed alla tradizione sociale cristiana ed è aperta a quanti pongono a fondamento della vita associativa i valori di solidarietà economica e sociale, di libertà e di partecipazione.

Il Nostro Impegno al Vostro Servizio

Confcooperative, Unione provinciale di Forlì-Cesena, organizza ed associa cooperative, consorzi, associazioni e società collegate al movimento cooperativo, rappresentative di tutti i settori del tessuto economico provinciale, attraverso:

- La promozione, l'organizzazione, lo sviluppo, il coordinamento, la disciplina e la tutela degli interessi morali ed economici degli enti cooperativi e mutualistici e dei loro associati;

- La difesa della cooperazione, quale fattore di trasformazione e progresso delle strutture sociali;

- La preparazione dei lavoratori, degli imprenditori familiari, dei piccoli operatori economici e dei cittadini in genere all'acquisizione ed alla gestione degli strumenti di produzione scambio e servizio nell'economia cooperativa e sociale;

- La promozione, la cura e la valorizzazione, attraverso le opportune attività di comunicazione, l'immagine della cooperazione nel Territorio della provincia di Forlì-Cesena.

Negli ultimi anni Confcooperative ha potenziato, anche attraverso il proprio Centro Servizi ASS.UNI.COOP., una serie di interventi a favore delle cooperative associate per fornire una rete significativa di servizi e di opportunità di aggiornamento, qualificazione e informazione, quali:

- AMBIENTE E SICUREZZA: per supportare le associate in materia di legislazione ambientale e informarle sulle principali norme di qualità e sicurezza.

- FINANZIARIO E CREDITO: per assistere gli associati nei rapporti con gli istituti di credito e le istituzioni pubbliche per la ricerca di finanziamenti agevolati o ordinari, garantendo un'informazione aggiornata e competente sui canali finanziari regionali, nazionali e comunitari.

- FISCALE E TRIBUTARIO: per offrire uno specifico servizio di informazione per l'espletamento di tutti gli adempimenti fiscali e tributari e nei rapporti con gli uffici pubblici centrali e periferici.

- LEGALE E LEGISLATIVO: per fornire assistenza sulle tematiche legali e assistenza nello svolgimento di pratiche legali, nella redazione degli statuti e regolamenti e nel contenzioso.

- SINDACALE, PREVIDENZIALE E LAVORO: per offrire servizi di aggiornamento sulla legislazione sociale, Inps, Inail e assistenza amministrativa e gestione del personale, oltre che la trattativa per il rinnovo dei contratti di secondo livello e integrativi del C.C.N.L.

- FORMAZIONE: per aiutare i giovani, diplomati e laureati, ad inserirsi nel modo del lavoro, ma anche lavoratori dipendenti che necessitano di una qualifica professionale pertinente al ruolo esercitato, un aggiornamento o un perfezionamento delle conoscenze necessarie per ampliare o riqualificare le proprie conoscenze tecniche, attraverso l'esperienza e la professionalità di IRECOOP, l'agenzia formativa di Confcooperative nata per soddisfare il bisogno di formazione e sviluppo delle imprese presenti sul territorio.

**MODELLO 770 ORDINARIO: PROROGATO AL 30 SETTEMBRE 2008 IL
TERMINE DI PRESENTAZIONE**

(Comunicato stampa Agenzia delle Entrate 09/07/2008)

Il modello 770 Ordinario va presentato entro il 30 settembre 2008. Lo ha precisato l'Agenzia delle Entrate con comunicato stampa del 9 luglio 2008, in risposta alle richieste di chiarimento pervenute: il differimento dei termini di presentazione delle dichiarazioni deciso con il D.L. n. 97/2008, riguarda anche il modello 770 Ordinario.

La proroga al 30 settembre 2008 ricomprende pertanto anche il 770 Ordinario utilizzato dai sostituti d'imposta per la comunicazione dei dati relativi, in particolare, alle ritenute operate su dividendi, proventi da partecipazione, redditi di capitale erogati nell'anno 2007 e altre operazioni di natura finanziaria.

(P. Poltronieri)

**DALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DISPONIBILE IL SOFTWARE PER LA
COMPILAZIONE DEL CREDITO D'IMPOSTA**

L'Agenzia delle Entrate ha reso disponibile on-line il software per la compilazione del Credito d'imposta per le nuove assunzioni nelle aree svantaggiate (previsto dall'art 2 , comma 539 e ss. della legge n. 244/07).

Il software consente la compilazione delle istanza di attribuzione del credito d'imposta per nuove assunzioni nelle aree svantaggiate (mod. IAL).

L'istanza può essere presentata a partire dalle ore 10.00 del 15 luglio 2008 utilizzando questo software disponibile gratuitamente a partire dal 3 luglio 2008.

Per poter utilizzare il software "*CreditoAssunzioni*" è necessario:

- disporre dell'ambiente di run-time JAVA (versione 1.5), indispensabile per assicurare il corretto funzionamento del prodotto disponibile al link di seguito indicato;
- disporre di Acrobat Reader, per poter effettuare le stampe dei modelli di dichiarazione conformi agli originali;
- procedere all'installazione del prodotto CreditoAssunzioni per la compilazione dell'istanza.

(P. Poltronieri)

**AGENZIA ENTRATE: I CHIARIMENTI SULLA DETASSAZIONE DEGLI
STRAORDINARI**

E' stata pubblicata l'11 luglio 2008 la circolare congiunta n. 49 dell'Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali con la quale si forniscono i chiarimenti operativi per la fruizione della detassazione degli straordinari e dei premi legati alla produttività per il periodo 1° luglio - 31 dicembre 2008.

La nota è particolarmente esaustiva e chiarisce molti punti già oggetto di riflessione di questa DPL con la nota n. 7027 del 29 maggio 2008.

Di particolare importanza sono i chiarimenti sui profili giuslavoristici (punto 1.7) che possono così sintetizzarsi:

- a) la detassazione (con cedolare secca del 10%) sul lavoro straordinario, fino ad un massimo di 3.000 euro lordi, per i lavoratori che hanno avuto nell'anno precedente un reddito da lavoro subordinato non superiore a 30.000.000 euro, si applica a tutti i rapporti di lavoro subordinato (ivi compresi sia l'apprendistato per i maggiorenni che il contratto di inserimento). Ovviamente le prestazioni vanno rese durante tale periodo;

- b) per lavoro straordinario si intende sia quello oltre le 40 ore settimanali che, quello settimanale minore fissato dalla contrattazione collettiva che, infine, quello eventualmente fissato dall' autonomia privata come limite giornaliero e valido ai soli fini contrattuali;
- c) il riferimento alle clausole elastiche nei lavori a tempo parziale va riferito ai contratti a tempo parziale stipulati o trasformati prima del 29 maggio u.s. (data di entrata in vigore del D.L. n. 93/08): tutto questo per evitare effetti elusivi. Anche in questo caso le prestazioni vanno riferite al periodo 1° luglio - 31 dicembre 2008;
- d) l'incremento della produttività e dell'efficienza organizzativa comprende una serie di voci individuate sia dalla contrattazione collettiva che dalla pattuizione individuale (premi di rendimento, forme di flessibilità oraria, maggiorazioni retributive, sistemi di "banca delle ore", ecc.). Dal novero sono esclusi gli importi stabilmente riconosciuti in misura fissa che sono entrati stabilmente nel patrimonio del lavoratore (superminimo individuale). Per quel che concerne i premi di produttività, ai fini dell'imposta sostitutiva rileva il momento di erogazione delle somme che deve collocarsi tra il 1° luglio ed il 31 dicembre 2008 (ovvero 12 gennaio 2009) anche se dette somme si riferiscono ad attività prestate in periodi precedenti (punto 1.3).

(P. Poltronieri)

ISTITUITI I CODICI PER LA DETASSAZIONE DEGLI STRAORDINARI

L'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n.287/E datata 8 luglio 2008, ha istituito cinque nuovi codici tributo per versare, tramite F24, l'imposta sostitutiva - dell'Irpef e delle relative addizionali regionale e comunale - del 10%, calcolata sugli straordinari, le somme per lavoro supplementare e i premi di produzione, introdotta dal D.L. n.93/08.

I codici saranno efficaci a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla data della risoluzione (15 luglio 2008).

Il codice "1053" è valido quasi per tutte le regioni tranne i seguenti casi specifici:

- "1604" per imposta su somme maturate in Sicilia e versata fuori regione;
- "1904" per imposta su somme maturate in Sardegna e versata fuori regione;
- "1905" per imposta su somme maturate in Valle d'Aosta e versata fuori regione
- "1305" per imposta su somme versate in Sicilia, Sardegna e Val d'Aosta e maturati fuori delle predette regioni.

(P. Poltronieri)

COMUNICAZIONE DEI NOMI DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI PER LA SICUREZZA

L'Inail, con comunicato stampa sul proprio sito, rende noto che l'obbligo di comunicare annualmente i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, come previsto dal DLgs. n.81/08, non è ancora vigente, fino a quando non saranno definite le modalità e i termini di comunicazione.

(P. Poltronieri)

INAIL: LE PRINCIPALI NOVITÀ INTRODOTTE DAL D.L. N.112

L'Inail, con la nota del 4 luglio 2008 n.5508, informa sulle novità introdotte dal D.L. n.112 del 25/06/08. I principali cambiamenti che interessano l'istituto riguardano:

- la sostituzione dei libri paga e matricola con il libro unico del lavoro, da effettuarsi a seguito dell'emanazione dell'apposito decreto ministeriale, che avverrà entro 30 giorni dalla pubblicazione del D.L.;
- la conseguente modifica del regime sanzionatorio;
- l'introduzione dell'obbligo di denuncia nominativa all'Inail di familiari e soci di cooperative e di ogni altro tipo di società prima dell'inizio dell'attività lavorativa.

(P. Poltronieri)

FIRMATO IL DECRETO SUL LIBRO UNICO DEL LAVORO

È stato firmato il decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, in fase di pubblicazione sulla G.U., che prevede le regole di attuazione del Libro Unico del Lavoro, previsto dal D.L. n.112/08 in sostituzione della pluralità dei libri oggi utilizzati per le registrazioni riguardanti i lavoratori.

Il decreto abroga immediatamente il libro matricola e il registro d'impresa, ma prevede un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2008 nel quale le regole riguardanti il libro unico si ritengono rispettate nel caso in cui vengano correttamente e regolarmente tenuti il libro paga, nelle sue sezioni paga e presenze o del registro dei lavoranti e del libretto personale di controllo per i lavoranti a domicilio, debitamente compilati e aggiornati.

Il decreto chiarisce che il libro unico deve essere tenuto presso la sede legale del datore di lavoro o, in alternativa, presso lo studio dei consulenti del lavoro o degli altri professionisti abilitati o presso la sede dei servizi e dei centri di assistenza delle associazioni di categoria delle imprese artigiane e delle altre piccole imprese, anche in forma cooperativa e deve essere tempestivamente esibito agli organi di vigilanza nel luogo in cui si esegue il lavoro, quando trattasi di sede stabile di lavoro, anche a mezzo fax o posta elettronica, dal datore di lavoro che lo detenga nella sede legale.

(P. Poltronieri)

IMMIGRAZIONE: RICHIESTA DI CONVERSIONE DEI PERMESSI DI SOGGIORNO DA STUDIO IN LAVORO SUBORDINATO - COMPETENZA TERRITORIALE

(Circolare Ministero interno 01/07/2008, n. prot. 0002896)

L'istanza di **conversione** del **permesso di soggiorno** da **studio** o tirocinio in **lavoro subordinato** deve essere presentata allo Sportello Unico per l'Immigrazione competente per la **residenza del richiedente**, che deve provvedere alla sua trattazione e all'assegnazione dell'eventuale quota per la conversione.

Lo ha chiarito il Ministero dell'Interno in risposta ai numerosi quesiti pervenuti in ordine all'individuazione dello Sportello Unico per l'Immigrazione competente per il rilascio della quota per conversione del permesso di soggiorno da studio o tirocinio in lavoro subordinato.

(P. Poltronieri)

PUBBLICATI I MODULI PER LO SPORTELLO UNICO IMMIGRAZIONE

È stato pubblicato nella G.U. n.157 del 7 luglio 2008 il decreto del Ministero dell'Interno, di approvazione della modulistica per lo Sportello Unico per l'Immigrazione, che potranno essere adattati per migliorare il flusso procedimentale informatico.

(P. Poltronieri)

CONTRIBUTI PER I COLONI E COMPARTICIPANTI FAMILIARI PER L'ANNO 2008

L'Inps, con circolare n.71 datata 8 luglio 2008, rende note le percentuali contributive per l'anno 2008 da applicare al reddito medio convenzionale di € 47,43 per calcolare le somme dovute dai Coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali.

Si riportano alcune delle aliquote fissate per l'anno 2008, che rimangono immutate rispetto a quella applicate l'anno scorso:

- per i maggiori di 21 anni: 20,30% (per le zone normali), 17,30% (per i territori montani e le zone svantaggiate);
- per i minori di 21 anni: 17,80% (per le zone normali), 12,80% (per i territori montani e le zone svantaggiate).

Tali percentuali sono già maggiorate del 2% come previsto dalla L. n.233/90.

L'Istituto precisa che l'importo del contributo addizionale, di cui alla L. n.160/75, per effetto del meccanismo di adeguamento periodico, per l'anno 2008, è pari a € 0,58 a giornata. I contributi dovranno essere versati tramite modello F24, al 16 luglio, 16 settembre, 17 novembre 2008 e 16 gennaio 2009, tali modelli verranno inviati ai contribuenti.

(P. Poltronieri)

INPS AUMENTATO IL TASSO DI DIFFERIMENTO E DILAZIONE

L'Inps, con circolare n.70 datata 8 luglio 2008, rende noto che, in base al provvedimento della Banca Centrale Europea che innalza al 4,25% il tasso di riferimento a partire dal 9 luglio 2008, anche il tasso di dilazione e di differimento applicato dall'Istituto viene portato al 10,25%.

(P. Poltronieri)

PENULTIMO ADEMPIMENTO PER IL CUMULO DELLE PENSIONI E REDDITI DI LAVORO AUTONOMO

L'Inps, con messaggio n.14707 del 26 giugno 2008, ricorda ai lavoratori autonomi, soggetti al divieto di cumulo parziale, la scadenza del 31 luglio 2008 entro la quale dovranno dichiarare i redditi derivanti da lavoro autonomo conseguiti nel 2007.

Si ricorda che tale adempimento dovrà essere effettuato per l'ultima volta nel 2008, poiché a decorrere dal primo gennaio 2009 non esiste più il divieto di cumulo della pensione con i redditi di lavoro autonomo.

(P. Poltronieri)

NUOVE TABELLE PER L'ANF

L'Inps, con circolare n.69 del 4 luglio 2008, informa che a partire dal primo luglio sono stati rivalutati i livelli di reddito e i corrispondenti importi mensili della prestazione di ANF validi fino al 30 giugno 2009, tali livelli sono riportati nelle tabelle allegate alla circolare.

L'Inps sottolinea che, per consentire un'immediata consultazione anche nei casi in cui i componenti il nucleo superino il numero di sette o sei, per la tabella 12, le tabelle da 11 a 19 sono state sviluppate tenendo conto di un numero di componenti fino a dodici; pertanto, gli importi delle colonne oltre la settima o la sesta (tab.12), sono stati determinati applicando le maggiorazioni previste sia in valore percentuale che fisso, sulla base degli importi della colonna sette o sei (tab.12), per ogni componente oltre il settimo o sesto (tab.12).

(P. Poltronieri)

**ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE: NUOVI LIVELLI REDDITUALI
PER IL PERIODO 1° LUGLIO 2008-30 GIUGNO 2009**

(Circolare INPS 04/07/2008, n. 69)

A decorrere dal 1° luglio 2008 sono stati rivalutati i livelli di reddito familiare ai fini della corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare alle diverse tipologie di nuclei. L'INPS pubblica le tabelle contenenti i nuovi livelli reddituali, nonché i corrispondenti importi mensili della prestazione, da applicare per il periodo dal 1° luglio 2008 al 30 giugno 2009, alle diverse tipologie di nuclei familiari.

(P. Poltronieri)

OBBLIGATORIA L'ASSICURAZIONE INFORTUNI PER GLI SPORTIVI

Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri datato 16 aprile 2008 ha stabilito l'obbligo di assicurare gli sportivi dilettanti tesserati con le federazioni sportive nazionali, riconosciute dal CONI, con la qualifica di atleta, tecnico o dirigente.

Saranno le Federazioni a stipulare le assicurazioni per conto degli interessati e con tali assicurazioni troveranno copertura gli infortuni anche mortali accaduti durante gli eventi sportivi, gli allenamenti e i trasferimenti ai luoghi degli eventi. Il premio dovrà essere pagato per tramite delle federazioni in fase di tesseramento.

(P. Poltronieri)

**CANCELLATA LA PROCEDURA TELEMATICA SULLE DIMISSIONI
VOLONTARIE**

Il Consiglio dei Ministri, con la lett. l), comma 10, dell'art. 39 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 147 del 25 giugno 2008, ha abrogato la Legge n. 188 del 17 ottobre 2007 che prevedeva la nuova procedura, a carico dei lavoratori, per la presentazione delle dimissioni volontarie.

Considerato ciò, dal 25 giugno 2008 le dimissioni volontarie potranno essere presentate, al proprio datore di lavoro, senza adempiere alla procedura informatizzata prevista dalla norma summenzionata.

(P. Poltronieri)

CONTRATTI DI SOMMINISTRAZIONE: I CHIARIMENTI DEL MINISTERO

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con interpello n.22 del 9 luglio 2008, chiarisce che sono annoverabili fra le attività ammesse alla somministrazione di lavoro a tempo indeterminato i servizi di pulizia svolti talvolta parallelamente ai servizi di custodia e portineria.

Il Ministero ribadisce che anche se è stata abrogata la somministrazione di lavoro a tempo indeterminato i contratti stipulati prima del 1° gennaio 2008 continuano ad avere efficacia fino al momento di un eventuale recesso o risoluzione consensuale, in virtù del principio della conservazione del contratto.

(P. Poltronieri)

DIMISSIONI VOLONTARIE - PROCEDURA - PENSIONE DI VECCHIAIA E DI ANZIANITÀ

Si comunica ai Signori Clienti che il Ministero del lavoro e della previdenza sociale in data 30 aprile 2008, con nota n. 15/V/0007216/14.01.04, ha confermato che il decreto sulle dimissioni volontarie non è applicabile al personale che cessa dal servizio:

- per raggiunti limiti di età (pensione di vecchiaia);
- per aver maturato i requisiti della pensione di anzianità previsti dalla L. 247/2007.

Pertanto il dipendente che cessa dal servizio avendo maturato i requisiti per la pensione di anzianità e che debba comunque presentare le dimissioni volontarie non sarà tenuto alle formalità previste per la generalità dei lavoratori (modulo MDV), ma potrà farlo in forma libera.

(P. Poltronieri)

LA DISTINZIONE TRA TRASFERTA E TRASFERTISTI

Il Ministero del lavoro, con la risposta ad interpello 20 giugno 2006 n. 25, fornisce importanti chiarimenti sul complicato problema della definizione e qualificazione del lavoratore come trasfertista.

La distinzione tra trasferte strutturali, proprie dei lavoratori trasfertisti, e trasferte occasionali si riverbera in un diverso trattamento contributivo e fiscale: per le trasferte occasionali al di fuori del territorio comunale si ha l'esenzione totale entro determinati limiti (art.51, co.5, Tuir), per le trasferte strutturali si ha l'imponibilità al 50% delle indennità versate a tale titolo.

Richiamando la circolare dell'Agenzia delle Entrate n.326/97, dove si precisava che l'indennità dei trasfertisti spetta per tutti i giorni retribuiti, senza distinguere se il lavoratore si è recato effettivamente in trasferta, il Ministero chiarisce che il lavoratore si deve considerare trasfertista ove il contratto di lavoro non preveda una sede determinata, in quanto assoggettato a continui spostamenti per i quali abbia diritto ad una particolare maggiorazione retributiva forfetaria.

Pertanto, nel caso in cui la lettera di assunzione faccia riferimento ad una precisa sede di lavoro, la trasferta sarà occasionale e soggetta alle disposizioni dell'art.51, co.5, del Tuir.

(P. Poltronieri)

DURC VALIDO ANCHE PER GLI ACCERTAMENTI ISPETTIVI

Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, con interpello n.21 del 9 luglio 2008, chiarisce che in sede ispettiva l'azienda in possesso di DURC, al fine di comprovare la correttezza dei pagamenti dovuti, può produrre agli organi di vigilanza il Documento stesso in sostituzione delle attestazioni di pagamento coincidenti con il

periodo di regolarità certificato.

Inoltre, il Ministero chiarisce che il DURC non ha effetti liberatori per l'impresa riguardo agli obblighi contributivi, restando impregiudicata l'azione degli Enti previdenziali per l'accertamento ed il recupero di eventuali somme che successivamente dovessero risultare dovute.

(P. Poltronieri)

FLUSSI TELEMATICI: COMUNICAZIONI DI SERVIZIO

L'Enpals, con comunicato del 26 giugno 2008, rende noto che a causa di un doppio controllo erroneamente inserito nei flussi XLM, gli utenti che prima del 19 giugno avessero provveduto alla trasmissione di un flusso XML la cui elaborazione da parte dell'Enpals avesse dato esito "RIFIUTATO" a causa dell'errore "contributi.importo.zero - la somma dei contributi non può essere zero per il codice retribuzione indicato", possono procedere al reinvio del medesimo flusso, poiché l'errore è stato eliminato.

(P. Poltronieri)

RIDUZIONE PREMI ASSICURATIVI PER GLI ARTIGIANI

È stato pubblicato il decreto datato 28 marzo 2008 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale che stabilisce la riduzione del 4,98% sull'ammontare dei premi per l'infortunio e le malattie professionali delle imprese artigiane.

(P. Poltronieri)

RINNOVO BIENNIO ECONOMICO CCNL COOP AGRICOLE

Si informa che nel pomeriggio di giovedì 19 giugno 2008 è stato siglato l'accordo per il rinnovo del biennio economico del CCNL dei dipendenti di cooperative e consorzi agrari

L'intesa prevede un aumento retributivo a regime di 77,00 € calcolato al sesto livello, suddiviso in due tranche: 40,00 € a partire da giugno 2008 e 37,00 € da gennaio 2009.

Si trasmettono [in allegato1](#), [all.2](#) e [all.3](#) l'ipotesi di accordo e le tabelle retributive in vigore dal 01.06.2008.

(P. Poltronieri)

"DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITÀ, LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA" – MODIFICHE ALLA NORMATIVA GIUSLAVORISTICA

(decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 - G.U. n. 147 del 25 giugno 2008)

Con il decreto legge in oggetto viene anticipata, come noto, la manovra finanziaria 2009 che, oltre al DPEF già presentato in Parlamento, vedrà ulteriori misure che saranno contenute in un disegno di legge varato nei prossimi giorni.

Gli interventi operati con il cd "decreto Tremonti" sono numerosi e non solo in materia fiscale. Infatti, con l'avvertenza che il testo dovrà essere convertito in legge entro 60 giorni e sarà quindi oggetto di discussione parlamentare, si commentano le norme, tra le quali anche quelle che entrano immediatamente in vigore, in materia di lavoro.

In via esemplificativa, si evidenziano per titoli alcune novità introdotte:

- abolizione del divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro;
- modifiche al contratto a termine;

- ripristino della tipologia del lavoro a chiamata;
- modifiche al lavoro occasionale;
- modifiche al contratto di apprendistato professionalizzante;
- istituzione del libro unico del lavoro;
- modifiche sull'orario di lavoro;
- modifiche apparato sanzionatorio TU sicurezza sul lavoro;
- abolizione della legge sulle dimissioni volontarie;
- abolizione degli indici di congruità.

* * *

Art. 19 – abolizione del divieto di cumulo tra pensione e reddito da lavoro.

Dal 1 gennaio 2009 tutte le pensioni di anzianità sono interamente cumulabili con redditi da lavoro dipendente ed autonomo. Stessa cosa vale per le pensioni conseguite nel regime contributivo in via anticipata rispetto ai 65 anni per gli uomini ed ai 60 anni per le donne, comprese quelle pensioni maturate presso la gestione separata Inps. Lo stesso regime vale anche per le pensioni di vecchiaia liquidate con un anzianità contributiva pari o superiore a 40 anni. Restano fuori dal nuovo regime le cd. pensioni di reversibilità.

Con l'articolo 19 vengono abrogate una serie di norme preclusive al nuovo regime, contenute nella legge n. 335/1995 (riforma Dini).

Art. 20 – disposizioni in materia contributiva.

Si segnalano in particolare alcuni commi che sono di interesse specifico, come l'interpretazione autentica sulle anticipazioni di malattia (comma 1) erogate per il rispetto delle normative derivanti dai CCNL che esonera il datore di lavoro che ha già corrisposto detta indennità al lavoratore, dal relativo versamento all'Inps.

Con il comma 3 viene modificata la base imponibile su cui calcolare lo 0,30 % della disoccupazione involontaria, oggi gestita direttamente dai Fondi interprofessionali per la formazione continua (FONCOOP). Dal 1 gennaio 2009 il contributo dello 0,30 dovrà essere calcolato sulle retribuzioni che costituiscono imponibile contributivo.

È prevista al comma 7 la riunificazione d'ufficio di tutti i procedimenti relativi alle controversie in materia di previdenza che, a fronte di una pluralità di domande frazionino un credito relativo al medesimo rapporto. La riunificazione ingloba anche gli interessi, competenze ed onorari.

Questo comma entra in vigore con decorrenza immediata, ed in caso di mancata riunificazione è possibile chiedere l'improcedibilità della domanda, in qualunque stato e grado del procedimento, compresa la fase esecutiva.

Con decorrenza dal 1 gennaio 2009 l'attività svolta dai comitati provinciali dell'Inps diverrà a titolo completamente gratuito (comma 11).

Art. 21 - modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato.

Dopo le modifiche recentemente introdotte con la legge 247/07, attuativa del Protocollo Welfare del luglio 2007, si interviene nuovamente sul decreto legislativo n. 368 del 2001 di disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato che, come si ricorderà, è stato uno degli argomenti oggetto della lunga trattativa che condusse al Protocollo.

Tre gli elementi oggetto della norma:

- si conferma che il cd "**causalone**" è agibile dal datore di lavoro sia nell'attività ordinaria dell'azienda sia nell'attività straordinaria. Come noto, si tratta dei motivi per i quali sia può apporre un termine al contratto di tipo subordinato a fronte di ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo, fermi restando i divieti specifici.

Come abbiamo sempre sostenuto né la legge né l'accordo quadro europeo recepito in Italia con Avviso Comune delle parti sociali, aveva mai identificato la possibilità di agire un contratto a termine solo in presenza di eventi straordinari inerenti l'attività dell'impresa. Ma alcuni indirizzi giurisprudenziali nonché una parte della dottrina, avevano nel tempo messo in discussione uno dei cardini della legge stessa. Per tale motivo il Legislatore si è visto costretto ad aggiungere detta specifica.

- viene attribuita la possibilità di derogare al termine complessivo della durata del contratto (36 mesi) anche alla contrattazione collettiva a tutti i livelli, purchè le organizzazioni siano comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Come si ricorderà, è di recente stipula l'Avviso Comune fatto tra Confcooperative, Legacoop, Agci e Cgil, Cisl e Uil proprio per allungare di 8 mesi la durata dei contratti a termine. Con questa introduzione normativa, ferma restando la validità dell'accordo con il sindacato, sarà possibile agire su tutti i livelli di contrattazione.

- si agisce, infine, sul **diritto di precedenza** nelle assunzioni a tempo indeterminato, che scattava al superamento dei 6 mesi e per i 12 mesi successivi. Viene prevista la possibilità che la contrattazione collettiva, a tutti i livelli, deroghi a tale diritto. Anche in questo caso il potere di contrattazione è delle OOSS e dei datori comparativamente più rappresentativi a livello nazionale.

Art. 22 - modifiche alla disciplina dei contratti occasionali di tipo accessorio.

Viene riscritta parte della normativa già prevista nella legge 276/03, sia sotto il profilo dei soggetti che possono prestare lavoro di tipo accessorio sia sotto il profilo degli ambiti in cui le attività lavorative di tipo accessorio possono essere svolte.

Se, infatti, prima della riforma, prestazioni di lavoro accessorio potevano essere rese solo da determinate tipologie di persone a rischio di esclusione sociale, quali disoccupati da oltre un anno, extracomunitari, studenti, pensionati, disabili etc, oggi non esiste più alcuna limitazione di natura soggettiva e chiunque può svolgere attività lavorative occasionali di tipo accessorio. Tutto questo ferma restando la durata del lavoro occasionale di 30 giorni/anno ed il compenso complessivo di 5.000 euro.

Per quanto riguarda il secondo profilo, l'art. 22 ridefinisce la lista degli ambiti in cui è possibile esercitare attività lavorative di tipo accessorio.

Tali prestazioni possono essere rese nell'ambito:

- a) di lavori domestici;
- b) di lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici, strade, parchi e monumenti;
- c) dell'insegnamento privato supplementare;
- d) di manifestazioni sportive, culturali o caritatevoli o di lavori di emergenza o di solidarietà;
- e) dei periodi di vacanza da parte di giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso l'università o un istituto scolastico di ogni ordine e grado;
- f) di attività agricole di carattere stagionale;
- g) dell'impresa familiare di cui all'art. 230-bis del codice civile, limitatamente al commercio, al turismo ed ai servizi;
- h) della consegna porta a porta e della vendita ambulante di stampa quotidiana e periodica".

Il Ministero del Lavoro individua con decreto il concessionario abilitato alla gestione dei voucher (il cui valore ultimo è stato individuato con DM del 2005 corrispondente a 10 euro). Nelle more, tale ruolo è svolto dall'Inps e dalle Agenzie per il Lavoro.

Art. 23 - modifiche alla disciplina del contratto di apprendistato.

Per adesso si interviene solo sul profilo dell'apprendistato professionalizzante, di cui all'art. 49 del Dlgs. 276/03, eliminando la durata minima di 2 anni imposta per questa tipologia di contratto.

Da oggi in avanti la contrattazione collettiva tra le organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o regionale, nel determinare la

durata, sarà limitata solo dal precetto che impone allo stesso una durata massima non superiore a 6 anni.

Per quanto riguarda la formazione dell'apprendista, l'art. 23 detta una nuova disciplina per il caso in cui le attività formative si svolgano esclusivamente all'interno dell'azienda (cd. capacità formativa dell'azienda).

In questo caso l'individuazione dei profili formativi è rimessa integralmente alla contrattazione a livello nazionale, territoriale o agli enti bilaterali, che avranno il compito di definire la nozione di formazione aziendale e di determinare, per ciascun profilo formativo, la durata e le modalità di erogazione della formazione, le modalità di riconoscimento della qualifica professionale ai fini contrattuali e la registrazione nel libretto formativo.

Si prova così a superare lo stallo cui si è assistito in questi ultimi 5 anni e più volte denunciato, dell'apprendistato.

Con riferimento, inoltre, all'apprendistato finalizzato all'acquisizione di un diploma o a percorsi di alta formazione l'art. 23 del d.l. 112, inserendo al comma 3 dell'art. 50 del Dlgs. 276 un ulteriore periodo, prescrive che, in mancanza di regolamentazioni regionali, l'attivazione dell'istituto è affidata ad apposite convenzioni concluse tra i datori di lavoro e le università o le altre istituzioni formative, nel rispetto dei principi stabiliti in generale per l'apprendistato professionalizzante, ove compatibili, e delle altre disposizioni di cui all'art. 53 del Dlgs. 276.

L'art. 23, abrogando alcune disposizioni normative, ha semplificato gli adempimenti necessari ai fini dell'instaurazione e della gestione del rapporto di lavoro-apprendistato.

Dal 25 giugno 2008 sono abrogati:

- 1) l'art 1 del D.M. 7 ottobre 1999 n. 359, che imponeva alle imprese di comunicare all'amministrazione competente i dati dell'apprendista e quelli del tutore aziendale entro trenta giorni dalla data di assunzione;
- 2) l'art. 21 del d.p.r. n. 1668/1956 che, in esecuzione dell'obbligo in capo al datore di lavoro di informare periodicamente la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria potestà sui risultati dell'addestramento, imponeva al datore di lavoro di procedere a tale informativa ad intervalli non superiori a sei mesi;
- 3) l'art. 24, commi 3 e 4, del d.p.r. 1668/1956 che obbligavano i datori di lavoro a comunicare, entro 10 giorni, all'Ufficio di collocamento competente per territorio i nominativi degli apprendisti a cui sia stata attribuita la qualifica, i nominativi di quelli che, avendo maturato il quinquennio o, comunque, compiuto l'intero periodo di apprendistato previsto dai contratti collettivi, non l'abbiano conseguita ed i nominativi di quelli che hanno compiuto 18 anni di età ed effettuato un biennio di addestramento pratico, ai quali non sia stata attribuita la qualifica;
- 4) l'art. 4 della legge n. 25/1955, che, preliminarmente all'assunzione dell'apprendista, obbligava lo stesso a sottoporsi a visita sanitaria per accertare che le sue condizioni fisiche ne consentano l'occupazione nel lavoro per il quale deve essere assunto.

Art. 39 - adempimenti di natura formale nella gestione dei rapporti di lavoro.

Con l'art. 39 del decreto in esame viene compiuta un'importante operazione di semplificazione degli adempimenti formali a carico dei datori di lavoro privati nella gestione dei rapporti di lavoro.

In primis, viene introdotto **il libro unico del lavoro**, che va a sostituire il libro paga ed il libro di matricola relativamente alla documentazione che il datore di lavoro è obbligato a tenere.

Nel libro unico devono essere iscritti tutti:

- 1) i lavoratori subordinati;
- 2) i collaboratori coordinati e continuativi;
- 3) gli associati in partecipazione che apportano lavoro.

La violazione dell'obbligo di istituzione e tenuta del libro unico del lavoro è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 500 a 2.500 euro.

Gli obblighi di cui alla legge n. 4/1953 (obbligo di consegnare cedolino paga), sono adempiuti dal datore di lavoro consegnando ai lavoratori copia delle scritturazioni effettuate sul libro unico.

Entro un mese dall'entrata in vigore del decreto in oggetto, il Ministero del Lavoro emanerà un decreto con il quale verranno disciplinate le modalità ed i tempi di tenuta e conservazione del libro unico, nonché il relativo regime transitorio.

In attesa, si mette in evidenza che nel nuovo libro unico vanno annotati, oltre ai dati anagrafici ed al codice fiscale, qualifica, livello, retribuzione base, anzianità e posizioni assicurative del lavoratore, oltre al calendario delle presenze con le ore giornaliere effettuate, le assenze, le ferie ed i riposi.

L'art. 39 abroga, infine, tutte le disposizioni incompatibili con la nuova disciplina del libro unico del lavoro.

* * *

Con il comma 8 dell'articolo 39, si rende obbligatoria la denuncia INAIL per qualunque lavoro manuale o meno, retribuito o meno svolto nell'impresa, anche familiare, artigiana o di fatto, sempre che le persone che prestano lavoro non siano già soggetti alle comunicazioni preventive.

Il comma 9 va modificare la regolamentazione del lavoro a domicilio di cui alla legge n. 877/1973.

Il datore di lavoro, infatti, che intenda affidare ad un lavoratore commesse da svolgersi a domicilio non avrà più l'obbligo di iscriversi nel "registro dei committenti" istituito presso le Dpl, né l'obbligo di tenere un apposito registro sul quale trascrivere i dati relativi al lavoratore, alla retribuzione ed alla quantità e qualità del lavoro eseguito a domicilio, bensì potrà riportare queste informazioni, con l'aggiunta delle date e le ore di consegna e riconsegna del lavoro, sul libro unico del lavoro.

* * *

Con il comma 10, diverse e significative sono le altre novità introdotte.

Si evidenziano:

l'abrogazione della legge n. 188 del 2007 (lett. l) che aveva introdotto nuovi obblighi per le **dimissioni volontarie** del lavoratore e che aveva dato origine a notevoli problemi di gestione, pur nella bontà dell'obiettivo di evitare le cd. dimissioni in bianco, di cui si ricorda l'illiceità generale.

L'abrogazione del DPR n. 2053/63 sul riordinamento del servizio di collocamento per i **lavoratori dello spettacolo** (lett. d) e della legge n. 8/79 sull'impiego del personale artistico e tecnico nel settore dello spettacolo.

L'eliminazione del registro d'impresa agricolo (art. 9-quater legge 608/96), anche alla luce dell'introduzione del libro unico del lavoro (lett. i).

Eliminata anche la previsione introdotta con la manovra di fine 2007, mai attuata, di un aumento della contribuzione per i datori di lavoro con **lavoratori in part-time fino a 10 ore settimanali** (lett. m).

Ripristinato integralmente l'articolo 14 del Dlgs. 276/03 sul collocamento obbligatorio e **l'inserimento al lavoro** di lavoratori svantaggiati attraverso **le convenzioni con le cooperative sociali** (lett. m).

Rivive anche la tipologia di **lavoro intermittente** (a chiamata) così come disciplinato dagli art. 33 e ss, senza nessun rimando ad accordi sindacali (lett. m).

Abrogati i commi 1173 e 1174 della legge n. 296/06 che contenevano l'introduzione dei famosi **"indici di congruità"** in rapporto ai lavori svolti ed alla manodopera impiegata in ogni settore.

Il rispetto di questi indici avrebbe condizionato la concessione dei benefici e degli incentivi previsti dall'ordinamento generale ma, nonostante numerosi tentativi fatti anche con la partecipazione delle parti sociali, per individuare i parametri di questo strumento non si era ancora riusciti a trovare una corretta forma di codifica (lett. n).

Infine, viene eliminata, attraverso la modifica operata all'art. 55, comma 4 lett. h) del T.U. sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, **la sanzione prevista per il datore di lavoro che non munisce**, nell'ambito dello svolgimento dell'attività in regime di appalto e di subappalto, i lavoratori di apposita **tessera di riconoscimento** ai sensi dell'art. 18, comma 1, lett. u) del Dlgs. 81 (comma 12).

Art. 41 - modifiche alla disciplina in materia di orario di lavoro.

L'art. 41 interviene su molte disposizioni del Dlgs. n. 66/03, sulla disciplina dell'orario di lavoro, operando importanti cambiamenti nella materia.

1. È modificata la definizione legale di **lavoratore notturno**; alla luce della novella, in assenza di una disciplina collettiva che individui una specifica definizione, il lavoratore notturno viene definito come qualsiasi lavoratore che svolga **per almeno tre ore** lavoro notturno per un minimo di **ottanta giorni** lavorativi all'anno. È supponibile che questa nuova definizione avrà effetti anche nell'individuazione delle categorie dei lavori usuranti.
2. È rivista la definizione di "**lavoratore mobile**" di cui all'art. 1, comma 2, lett. h) del Dlgs. 66, da intendersi, a seguito dell'entrata in vigore del decreto in esame, come qualsiasi lavoratore impiegato quale membro del personale viaggiante o di volo presso un'impresa che effettua servizi di trasporto passeggeri o merci sia per conto proprio che per conto terzi su strada, per via aerea o per via navigabile, o a impianto fisso non ferroviario.
3. I lavoratori addetti ai servizi di vigilanza privata sono inclusi tra coloro ai quali **non** si applicano le disposizioni del Dlgs. 66 sull'orario di lavoro.
4. Modificato il regime del riposo giornaliero attraverso l'introduzione **dell'eccezione dei cd. regimi di reperibilità** ossia di quegli istituti dove il lavoratore deve essere reperibile per esigenze aziendali. Come noto, art. 7 stabilisce che il lavoratore ha diritto a 11 ore di riposo consecutive ogni 24, fatte salve le ipotesi di attività caratterizzate da prestazioni frazionate.
5. Viene introdotto un nuovo criterio per il calcolo del periodo di riposo settimanale (24 ore), di cui all'art. 9 del Dlgs. 66, che ora deve essere calcolato **come media di un periodo non superiore a quattordici giorni.**
6. È inclusa tra le attività lavorative alle quali non si applica la disciplina del riposo settimanale ex art. 9, comma 2 del Dlgs. 66, **l'attività di lavoro a turni ogni volta che il lavoratore cambi turno e non possa usufruire, tra la fine del servizio di un turno e l'inizio del successivo, di periodi di riposo giornaliero o settimanale.**
7. Viene estesa **anche** alla contrattazione collettiva **territoriale o aziendale** tra le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative, **la possibilità di disciplinare le deroghe** alla disciplina legale del riposo giornaliero (art. 7), delle pause (art. 8), delle modalità di organizzazione del lavoro notturno e degli obblighi di comunicazione (art. 12) e della durata del lavoro notturno (art. 13).

Oltre a queste modifiche, viene rivisto anche **l'apparato sanzionatorio** del decreto sull'orario di lavoro, in particolare:

8. viene riformulato l'articolo 18-bis, comma 3, che individua le sanzioni per le violazioni sulla durata massima dell'orario settimanale (48 ore), riposo settimanale e ferie annuali, chiarendo che le sanzioni si riferiscono ad ogni lavoratore per ciascun periodo di riferimento.
9. Viene riformulata la norma che sanziona la violazione delle disposizioni in materia di riposo giornaliero di cui all'art. 7, comma 1. L'attuale formulazione prevede una sanzione amministrativa pecuniaria più bassa, da 25 a 100 euro, ma irrogabile in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore.
10. È soppressa la sanzione amministrativa pecuniaria per la violazione dell'art. 3, comma 1 del Dlgs. 66 che fissa l'orario di lavoro normale in 40 ore settimanali.
11. e 12) L'articolo 41 modifica anche **il nuovo TU sulla sicurezza sul lavoro**, nella parte che disciplinava le causali che giustificano l'adozione del **provvedimento di sospensione** dell'attività imprenditoriale da parte degli organi di vigilanza del Ministero del lavoro, disciplinate dall'art. 14, Dlgs. n. 81/2008.

13. A partire dall'entrata in vigore dal 25 giugno 2008, infatti, il predetto provvedimento, non potrà più essere adottato a fronte di violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale di cui agli artt. 4, 7 e 9 del Dlgs. n. 66/2003.

Di conseguenza le due ipotesi sospensive dell'attività imprenditoriale **che restano in vigore** sono quelle legate all'individuazione dei lavoratori in nero in percentuale pari o superiore al 20% della forza lavoro e quella correlata a gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza.

- 14.** Infine, **viene a cessare l'obbligo** (e relativa sanzione) del datore di lavoro, per le unità produttive superiori a 10 lavoratori, di comunicare alla Dpl **il superamento del limite delle 48 ore settimanali per lavoro straordinario.**

Parallelamente è soppresso l'obbligo del datore di lavoro di informare annualmente la Dpl e le OOSS della quantità di lavoro notturno svolto in via continuativa. Per questa comunicazione non era prevista sanzione.

Art. 53 - razionalizzazione del processo del lavoro.

Nell'ottica di rendere più celere l'amministrazione della giustizia, l'art. 41 riformula l'art. 429 del codice di procedura civile che disciplina, nell'ambito del processo del lavoro, la fase della decisione della causa e della pronuncia della sentenza.

Alla luce delle modifiche introdotte, il giudice, una volta esaurita la discussione orale ed udite le conclusioni delle parti, avrà l'obbligo di pronunciare la sentenza dando lettura non solo del dispositivo ma anche della motivazione, cioè delle ragioni di fatto e di diritto che sono alla base della decisione.

L'unica eccezione a questo regime è prevista in relazione ai casi di particolare complessità della controversia: in tali situazioni, il giudice potrà fissare, nel dispositivo, un termine, comunque non superiore a 60 giorni, per redigere le motivazioni e depositare la sentenza in cancelleria.

In vigenza della precedente formulazione dell'art. 429 c.p.c., invece, il giudice in udienza aveva solo l'obbligo di leggere il dispositivo, mentre le motivazioni potevano essere redatte nei quindici giorni successivi la pronuncia della sentenza.

"DISPOSIZIONI URGENTI PER LO SVILUPPO ECONOMICO, LA SEMPLIFICAZIONE, LA COMPETITIVITÀ, LA STABILIZZAZIONE DELLA FINANZA PUBBLICA E LA PEREQUAZIONE TRIBUTARIA"

(Decreto legge 25 giugno 2008, n. 112)

Nella Gazzetta Ufficiale n. 147, del 25 giugno u.s. (S.O. n. 152) è stato pubblicato il decreto in oggetto.

Il provvedimento costituisce parte della manovra finanziaria 2009, ed è in vigore dal 25 giugno c.a..

Si segnala innanzitutto l'articolo 82, commi 25, 26, 27, 28 e 29 che modifica la tassazione delle cooperative. Più precisamente:

- Comma 25: dispone, per le cooperative a mutualità prevalente e limitatamente per gli esercizi 2008 e 2009, il versamento del 5% dell'utile netto annuale in presenza di prestiti sociali superiori a 50 milioni di euro e con patrimonio netto (capitale + riserve) aumentato dell'utile di esercizio dell'anno, superiore al prestito stesso. Il 5% è devoluto al Fondo di solidarietà per i cittadini meno abbienti (articolo 81, commi da 29 a 31 del decreto legge);
- Comma 26: fissa l'effetto della norma come detto per gli anni 2008 e 2009;
- Comma 27: modificando la legislazione vigente (articolo 20, legge 216/74) eleva dal 12,5% al 20% la ritenuta a titolo di imposta sugli interessi corrisposti dalla cooperativa ai soci persone fisiche per i prestiti sociali;
- Comma 28: eleva, per le cooperative di consumo e loro consorzi, dal 30% al 55% la base imponibile sulla quale assolvere l'Ires. In sintesi dette cooperative non

assolvono più l'Ires sul 30% degli utili ma sul 55% ancorché destinati a riserva indivisibile, *ex articolo 12, Legge 904/77*;

- Comma 29: dispone che il comma 28, in deroga alla legge 212/00 (Statuto del contribuente) si applica già dall'anno in corso.

Pertanto, in sede di secondo acconto (1 dicembre 2008) le cooperative in questione dovranno ricalcolare le imposte come se l'aumento della base imponibile fosse stato già in vigore al momento del calcolo del primo acconto (16 giugno 2008).

Come si evince anche da una lettura superficiale:

- la norma sui prestiti sociali riguarda tutte le cooperative;
- la norma sull'aumento della base imponibile Ires riguarda solo le cooperative di consumo e loro consorzi;
- la norma sul 5% degli utili al fondo di solidarietà riguarda le cooperative di tutti i settori che abbiano però prestiti da soci oltre una certa soglia (50 milioni di euro) con patrimonio netto (più gli utili di esercizio dell'anno) superiore al totale dei prestiti.

Di seguito le altre disposizioni di maggiore interesse.

L'articolo 6 prevede che per le iniziative economiche delle imprese italiane in mercati diversi da quelli dell'UE, la fruizione delle agevolazioni finanziarie è circoscritta nei limiti ed alle condizioni previste nel Regolamento Ce n. 1998/2006, relativo agli aiuti di stato minori (c.d. de minimis). La disposizione elenca anche le iniziative economiche ammesse ai benefici. Per le finalità di cui sopra saranno utilizzate le risorse del Fondo rotativo di cui all'articolo 2, comma 1, decreto legge n. 251/1981, istituito presso il Mediocredito centrale. Le ulteriori assegnazioni di risorse saranno stabilite con legge finanziaria ovvero con apposite leggi di finanziamento.

L'articolo 11 prevede la costituzione di un apposito Fondo (presso il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti) per il finanziamento del c.d. Piano nazionale di edilizia abitativa, diretto a ridurre il disagio abitativo di talune categorie di soggetti nonché a superare il degrado urbano.

Il Piano è diretto ad incrementare il patrimonio immobiliare ad uso abitativo con l'offerta di alloggi di edilizia residenziale alle categorie sociali più svantaggiate (nuclei familiari a basso reddito, giovani coppie a basso reddito, anziani in condizioni svantaggiate, studenti fuori sede, soggetti sottoposti a procedure esecutive di rilascio degli immobili, immigrati) attraverso il coinvolgimento sia di capitali pubblici che di capitali privati.

In tale contesto, la disposizione in esame prevede, tra l'altro, una serie di agevolazioni anche amministrative a favore **di cooperative edilizie** costituite tra le categorie svantaggiate, con la possibilità di prevedere termini predeterminati di permanenza nella compagine sociale, in relazione all'esigenza abitativa.

L'articolo 24 prosegue con il meccanismo del c.d. taglia-leggi prevedendo l'abrogazione di una serie di disposizioni non più attuali ovvero superate da disposizioni successive. Le leggi abrogate sono 3574. Tra le stesse non sono ricomprese quelle sui consorzi ammissibili ai pubblici appalti (Legge n. 422/1909 e Regio decreto n. 278/1911), e sulle società mutualistiche di mutuo soccorso (legge n. 3818/1886).

L'articolo 29 modifica l'articolo 34 del Codice Privacy (D.lgs. n. 196/03) in un'ottica di semplificazione degli obblighi posti a carico dei titolari del trattamento di dati personali. In particolare, la disposizione in commento esclude dall'obbligo di redigere il documento programmatico sulla sicurezza (DPS) coloro i quali trattano dati personali non sensibili ad eccezione di quelli attinenti allo stato di salute o alla malattia dei propri dipendenti senza indicazione, però, della diagnosi ma solo della prognosi.

In questo caso, l'obbligo di redigere ed aggiornare il DPS è sostituito da un'autocertificazione resa dal titolare del trattamento, *ex articolo 47, D.p.r. n. 445/00*, con cui si dichiara di trattare dati personali non sensibili, (salvo quelli riguardanti lo stato di salute o la malattia dei propri dipendenti) nel pieno rispetto delle misure di sicurezza previste dal Codice privacy.

Entro due mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in oggetto, con decreto interministeriale, saranno previste modalità semplificate per la redazione del DPS per finalità amministrative e contabili.

Infine, la disposizione in esame interviene semplificando le modalità di notificazione dei trattamenti al Garante prevedendo che essa vada eseguita esclusivamente attraverso il sito del Garante, utilizzando l'apposito modello.

L'articolo 31 innalza da cinque a dieci anni il periodo di validità della carta d'identità. La durata decennale è estesa anche alle carte d'identità in corso di validità alla data di entrata in vigore del decreto legge, ossia 25 giugno 2008.

I Comuni, ai fini del rinnovo, devono informare i titolari della carta d'identità della data di scadenza del documento tra il centoottantesimo e il novantesimo giorno antecedente la data di scadenza.

L'articolo 32 innalza, da 5.000 € a 12.500 €, il valore massimo delle operazioni per il trasferimento di denaro contante, di libretti bancari o postali al portatore e di titoli al portatore, *ex articolo 49, D.lgs. n. 231/07.*

L'articolo 33 interviene nella materia degli studi di settore prevedendo, in particolare, che dall'anno 2009 gli stessi devono essere pubblicati nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre del periodo di imposta nel quale entrano in vigore. Per il solo anno 2008 il termine per la pubblicazione è fissato al 31 dicembre.

La disposizione in esame, inoltre, abroga l'obbligo di presentare, per via telematica, all'Amministrazione finanziaria, l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori. Ne consegue, pertanto, che l'obbligo annuale di comunicare l'elenco dei clienti e fornitori è venuto meno.

L'articolo 38 prevede che, con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per la semplificazione normativa, sarà emanato un regolamento con cui si procede alla semplificazione e al riordino della disciplina dello sportello unico per le attività produttive gestito, come noto, dai Comuni, *ex D.p.r. n. 447/1998.*

Le nuove disposizioni dovranno essere ispirate al principio secondo cui lo sportello unico costituisce l'unico strumento di accesso per il soggetto interessato relativamente a tutte le vicende amministrative riguardanti la sua attività produttiva, dovendo fornire una risposta unica e valida per tutte le amministrazioni coinvolte nel procedimento.

La disposizione prevede, inoltre, che l'attestazione dell'esistenza dei requisiti richiesti dalla normativa per la realizzazione, trasformazione, trasferimento o cessazione dell'attività di impresa può essere affidata a soggetti privati (c.d. Agenzie per le imprese) i cui requisiti e le cui modalità di accreditamento saranno stabiliti con successivi regolamenti.

I Comuni possono esercitare le funzioni inerenti lo sportello unico anche avvalendosi delle Camere di Commercio. Qualora sia sufficiente la presentazione della dichiarazione di inizio attività allo sportello unico, l'attività di impresa può essere iniziata immediatamente.

Al momento della presentazione della dichiarazione che attesta l'esistenza di tutti i requisiti richiesti per realizzare l'intervento, lo sportello unico rilascia una ricevuta che nel caso di dichiarazione di inizio attività costituisce titolo autorizzatorio. In caso di diniego, il richiedente può presentare ricorso alla Conferenza dei servizi, *ex artt. 14 e 14-quinquies, Legge n. 241/90.*

L'articolo 42 disciplina le modalità e i tempi per l'accesso, rendendolo più severo, agli elenchi dei contribuenti.

Gli elenchi dei contribuenti sono depositati per un anno presso lo stesso ufficio delle imposte e presso i Comuni interessati. Nello stesso periodo è ammessa la visione e l'estrazione di copie nei limiti e con i modi previsti dagli articoli 22 e seguenti della legge 241/90. Fuori dei casi previsti dalla legge, la diffusione, totale o parziale, o la comunicazione, degli elenchi e dei relativi dati personali contenuti, ove il fatto non costituisca reato, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da € 5000 a € 30.000.

L'articolo 53 interviene a razionalizzare il processo del lavoro modificando l'articolo 429 c.p.c..

Si prevede, infatti, che nell'udienza davanti al giudice di primo grado terminata la discussione orale e udite le conclusioni delle parti il giudice pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo della sentenza nonché (e in ciò sta la novità) in modo sintetico dei motivi di fatto e di diritto della decisione. Per i procedimenti particolarmente complessi, il giudice fissa nel dispositivo un termine, non superiore a sessanta giorni, per il deposito della sentenza.

L'articolo 55, in materia di contenzioso tributario, prevede che per i processi pendenti, instaurati su ricorso dell'Amministrazione finanziaria, davanti alla Commissione tributaria centrale al 1 gennaio 2008 per i quali non è stata ancora fissata l'udienza di trattazione entro il 25 giugno, qualora gli uffici dell'Amministrazione Finanziaria non presentano dichiarazione di persistenza del loro interesse alla prosecuzione del giudizio, entro il 27 dicembre 2008, lo stesso si estingue.

L'articolo 81, commi da 29 a 31, prevede l'istituzione di un Fondo speciale per il soddisfacimento delle esigenze alimentari ed energetiche dei cittadini meno abbienti. Il Fondo è alimentato, tra gli altri, dalle somme versate dalle cooperative a mutualità prevalente di cui all'articolo 82, commi 25 e 26, del decreto legge in esame. Al termine dell'iter parlamentare per la conversione in legge del decreto si forniranno ulteriori informazioni.

Ricordiamo che
dal 14 luglio al 5 settembre (compresi)
gli uffici di Confcooperative e CE.SE.CO
di Forlì e di Cesena
rispettano l'orario estivo

dal lun. al ven.
dalle 8.00 alle 14.00

Sarà comunque sempre presente
fino alle ore 18.00
una persona per comunicazioni urgenti,
ritiro e consegna di materiale.

Il servizio pomeridiano, che si effettua dalle ore 14.00 alle ore 18.00 sarà sospeso nel mese di Agosto.

Inoltre,
Vi ricordiamo che
gli uffici di Confcooperative e CE.SE.CO
di Forlì e di Cesena

rimarranno CHIUSI per FERIE
DAL 11 AL 24 AGOSTO (compresi)

2) A decorrere dal 1 gennaio 2009 verrà erogato un ulteriore incremento dei minimi contrattuali conglobati mensili nelle seguenti entità:

IMPIEGATI-OPERAI

| | |
|---------------------|----------|
| 1° liv. par. 151,70 | €. 52,08 |
| 2° liv. par. 136,38 | €. 46,82 |
| 3° liv. par. 125,53 | €. 43,09 |
| 4° liv. par. 116,72 | €. 40,07 |
| 5° liv. par. 111,00 | €. 38,10 |
| 6° liv. par. 107,78 | €. 37,00 |
| 7° liv. par. 100,00 | €. 34,33 |

OPERAI NON PROFESSIONALIZZATI

€. 30,00

Pertanto, per effetto di tali incrementi con decorrenza dal 1 gennaio 2009 i minimi contrattuali conglobati mensili saranno i seguenti:

IMPIEGATI-OPERAI

| | |
|---------------------|------------|
| 1° liv. par. 151,70 | €.1.655,61 |
| 2° liv. par. 136,38 | €.1.488,39 |
| 3° liv. par. 125,53 | €.1.370,00 |
| 4° liv. par. 116,72 | €.1.273,86 |
| 5° liv. par. 111,00 | €.1.211,38 |
| 6° liv. par. 107,78 | €.1.176,29 |
| 7° liv. par. 100,00 | €.1.091,35 |

OPERAI NON PROFESSIONALIZZATI

€. 920,61

Roma, 19 giugno 2008

AGRITAL-AGCI

F. Loffredo *Impresario*

FEDAGRI-CONFCOOPERATIVE

Giuseppe Colpa *Amministratore*

LEGACOOOP-AGROALIMENTARE

Manfredi

F.A.I. - CISL

Guido Molteni

F.L.I. - CGIL

Giuseppe Molteni

U.I.L.A. - UIL

Alfio *Manfredi*

DAL 01/06/2008

TABELLA RETRIBUTIVA IMPIEGATI DIPENDENTI DA COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI

| <i>Impiegati</i> | Liv. | C.C.N.L. | Contratto Provinciale di Lavoro | | Totale | Scatti anzianita' Biennali |
|-------------------------------------|------------|-------------------------|---------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|
| | | Paga Base Conglobata | Integrativo | Ex contingenza | | |
| 1°livello (ex impiegati 1° livello) | 1^A | 1.603,53 | 249,96875 | 22,06820 | 1.875,57 | 33,05 |
| 1°livello (ex impiegati 1° livello) | 1^B | 1.603,53 | 188,31310 | 16,82772 | 1.808,67 | 33,05 |
| 1°livello (ex impiegati 1° livello) | 1^C | 1.603,53 | 128,49138 | 11,75353 | 1.743,77 | 33,05 |
| 2°livello (ex impiegati 2° livello) | 2 | 1.441,57 | 128,22902 | 11,70085 | 1.581,50 | 29,44 |
| 3°livello (ex impiegati 3° livello) | 3 | 1.326,91 | 131,11653 | 11,82583 | 1.469,85 | 26,86 |
| 4°livello (ex impiegati 4° livello) | 4 | 1.233,79 | 80,21970 | 7,43853 | 1.321,45 | 24,79 |
| 6°livello (ex impiegati 5° livello) | 5 | 1.139,29 | 63,05267 | 6,06940 | 1.208,41 | 23,76 |
| 7°livello (ex impiegati 6° livello) | 6 | 1.057,03 | 51,39934 | 5,08039 | 1.113,51 | 22,21 |

TABELLA RETRIBUTIVA OPERAI DIPENDENTI DA COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI

| <i>Operai Tempo Indeterminato</i> | O.T.I. | C.C.N.L. | Contratto | Provinciale di Lavoro | Totale | Scatti anzianita' Biennali |
|---|---------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------|----------------------------|
| | Liv. | Paga Base Conglobata | Integrativo | Ex contingenza | | |
| 3° OPERAI (ex operai specializzati super 1°S) | 1^Super | 1.326,91 | 71,79009 | 6,71394 | 1.405,41 | 22,41 |
| 3° OPERAI (ex operai specializzati 1°) | 1^ | 1.326,91 | 33,66576 | 3,45148 | 1.364,03 | 21,80 |
| 4° OPERAI (ex operai specializzati 2°) | 2^ | 1.233,79 | 21,57240 | 2,35349 | 1.257,72 | 21,18 |
| 5° OPERAI (ex operai qualificati super 3°S) | 3^Super | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 6° OPERAI (ex operai qualificati 3°) | 3^ | 1.139,29 | 23,32681 | 2,20785 | 1.164,82 | 20,35 |
| 7° OPERAI (ex operai comune 4°) | 4^ | 1.057,03 | 36,08329 | 3,49848 | 1.096,61 | 19,37 |
| | Non profess. | 890,61 | | | 890,61 | |

TABELLA RETRIBUTIVA OPERAI DIPENDENTI DA COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI

| <i>Operai Tempo Determinato</i> | O.T.D. | C.C.N.L. | Contratto | Provinciale di Lavoro | | | | |
|--|-------------------------|---------------------|-------------|--------------------------|----------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| | Liv. | Paga base Oraria | Integrativo | Ex contingenza | Totale 1 | 3° Elemento 30,44% | Totale | T.F.R. 8,63% |
| 3° OPERAI (ex operai specializzati super 1°S) | 1S | 7,85 | 0,42479 | 0,03973 | 8,31606 | 2,53141 | 10,85 | 0,72 |
| 3° OPERAI (ex operai specializzati 1°) | 1 | 7,85 | 0,19921 | 0,02042 | 8,07117 | 2,45686 | 10,53 | 0,70 |
| 4° OPERAI (ex operai specializzati 2°) | 2 | 7,30 | 0,12765 | 0,01393 | 7,44211 | 2,26538 | 9,71 | 0,64 |
| 5° OPERAI (ex operai qualificati super 3°S) | 3^ Super | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 6° OPERAI (ex operai qualificati 3°) | 3 | 6,74 | 0,13803 | 0,01306 | 6,89245 | 2,09806 | 8,99 | 0,59 |
| 7° OPERAI (ex operai comune 4°) | 4 | 6,25 | 0,21351 | 0,02070 | 6,48883 | 1,97520 | 8,46 | 0,56 |
| | Non profess. | 5,27 | 0,00000 | 0,00000 | 5,26988 | 1,60415 | 6,87 | 0,45 |

DAL 01/06/2008

TABELLA RETRIBUTIVA IMPIEGATI DIPENDENTI DA COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI

| <i>Impiegati</i> | Liv. | C.C.N.L. Paga Base Conglobata | Contratto Provinciale di Lavoro | | Totale | Scatti anzianita' Biennali |
|--|------------|-------------------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------|
| | | | Integrativo | Ex contingenza | | |
| 1°livello (ex impiegati 1° livello) | 1^A | 1.603,53 | 347,30022 | 24,75533 | 1.975,59 | 33,05 |
| 1°livello (ex impiegati 1° livello) | 1^B | 1.603,53 | 276,04879 | 19,24938 | 1.898,83 | 33,05 |
| 1°livello (ex impiegati 1° livello) | 1^C | 1.603,53 | 206,99747 | 13,92058 | 1.824,45 | 33,05 |
| 2°livello (ex impiegati 2° livello) | 2 | 1.441,57 | 198,02662 | 13,62620 | 1.653,22 | 29,44 |
| 3°livello (ex impiegati 3° livello) | 3 | 1.326,91 | 192,80576 | 13,52962 | 1.533,25 | 26,86 |
| 4°livello (ex impiegati 4° livello) | 4 | 1.233,79 | 129,34456 | 8,79681 | 1.371,93 | 24,79 |
| 6°livello (ex impiegati 5° livello) | 5 | 1.139,29 | 105,28542 | 7,28566 | 1.251,86 | 23,76 |
| 7°livello (ex impiegati 6° livello) | 6 | 1.057,03 | 88,47010 | 6,14016 | 1.151,64 | 22,21 |

TABELLA RETRIBUTIVA OPERAI DIPENDENTI DA COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI

| <i>Operai Tempo Indeterminato</i> | O.T.I. | C.C.N.L. | Contratto | Provinciale di Lavoro | | Scatti anzianita' |
|---|---------------------|----------------------|-------------|-----------------------|-----------------|-------------------|
| | Liv. | Paga Base Conglobata | Integrativo | Ex contingenza | Totale | Biennali |
| 3° OPERAI (ex operai specializzati super 1°S) | 1^Super | 1.326,91 | 124,44494 | 8,16208 | 1.459,52 | 22,41 |
| 3° OPERAI (ex operai specializzati 1°) | 1^ | 1.326,91 | 80,38445 | 4,73178 | 1.412,03 | 21,80 |
| 4° OPERAI (ex operai specializzati 2°) | 2^ | 1.233,79 | 63,71890 | 3,50054 | 1.301,01 | 21,18 |
| 5° OPERAI (ex operai qualificati super 3°S) | 3^Super | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 6° OPERAI (ex operai qualificati 3°) | 3^ | 1.139,29 | 60,51171 | 3,21391 | 1.203,02 | 20,35 |
| 7° OPERAI (ex operai comune 4°) | 4^ | 1.057,03 | 73,82235 | 0,61562 | 1.131,47 | 19,37 |
| | Non profess. | 890,61 | 0,00000 | 0,00000 | 890,61 | 0,00 |

TABELLA RETRIBUTIVA OPERAI DIPENDENTI DA COOPERATIVE E CONSORZI AGRICOLI

| <i>Operai Tempo Determinato</i> | O.T.D. | C.C.N.L. | Contratto Provinciale di Lavoro | | Totale 1 | 3° Elemento 30,44% | Totale | T.F.R. 8,63% |
|--|-------------------------|---------------------|------------------------------------|-------------------|----------------|-----------------------|--------------|-----------------|
| | Liv. | Paga base Oraria | Integrativo | Ex contingenza | | | | |
| 3° OPERAI (ex operai specializzati super 1°S) | 1S | 7,85 | 0,73636 | 0,04830 | 8,63620 | 2,62886 | 11,27 | 0,75 |
| 3° OPERAI (ex operai specializzati 1°) | 1 | 7,85 | 0,47565 | 0,02800 | 8,35518 | 2,54332 | 10,90 | 0,72 |
| 4° OPERAI (ex operai specializzati 2°) | 2 | 7,30 | 0,37703 | 0,02071 | 7,69828 | 2,34336 | 10,04 | 0,66 |
| 5° OPERAI (ex operai qualificati super 3°S) | 3^ Super | 0,00 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00000 | 0,00 | 0,00 |
| 6° OPERAI (ex operai qualificati 3°) | 3 | 6,74 | 0,35806 | 0,01902 | 7,11844 | 2,16685 | 9,29 | 0,61 |
| 7° OPERAI (ex operai comune 4°) | 4 | 6,25 | 0,43682 | 0,00364 | 6,69508 | 2,03798 | 8,73 | 0,58 |
| | Non profess. | 5,27 | 0,00000 | 0,00000 | 5,26988 | 1,60415 | 6,87 | 0,45 |